

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2963/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1993

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2781/93 e che porta a 500 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione<sup>(3)</sup> fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2781/93 della Commissione<sup>(4)</sup> ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 200 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 500 000 t il quantitativo di frumento duro posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento italiano:

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2781/93 i termini «di 200 000 t» sono sostituiti dai termini «di 500 000 t».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU n. L 252 del 9. 10. 1993, pag. 13.